



BANDO

PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER ACCEDERE AI BENEFICI RELATIVI "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" - "AGIUDU TORRAU". SCADENZA BANDO 22.10.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

La Legge Regionale 2 agosto 2016, n.18, con la quale la Regione Sardegna ha istituito il Reddito di inclusione sociale (REIS) quale misura specifica di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23;

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11 agosto 2021 con la quale è stata approvata in via definitiva la DGR n.23/26 del 22 giugno 2021 con le allegate "Linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione del "Reddito di inclusione sociale" di cui alla LR n.18/2016 e le misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19. Approvazione definitiva".

RENDE NOTO

l'apertura dell'avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione al programma regionale denominato R.E.I.S "reddito d'inclusione sociale – Agiudu torrau" ai sensi della legge regionale n. 18 del 2 agosto 2016, della d.g.r. 23/26 del 22/06/2021 e della d.g.r 34/25 del 11/08/2021.

Art. 1. Oggetto

Con la misura regionale REIS (Reddito di inclusione sociale) la Regione Autonoma della Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 18/2016.

La suddetta misura regionale (REIS) prevede l'erogazione di un contributo economico in favore di famiglie in condizioni di difficoltà economica quale strumento utile alla composizione dei diritti sociali fondamentali e inderogabili dei cittadini.

L'erogazione del REIS è condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati ai successivi paragrafi.

Art. 2 - Requisiti di accesso

Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di ventiquattro mesi nel territorio della regione. Si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari (L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 3 "Requisiti e condizioni di accesso" e ss.mm.ii).



Allegato alla det. N. 413 del 16.09.2021

Per accedere al REIS è necessario che il nucleo familiare, come sopra definito, sia in possesso dei seguenti requisiti:

- Valore ISEE ordinario o corrente, fino euro 12.000;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;

I requisiti sopra menzionati, si riferiscono ai parametri indicati nell'ISEE in corso di validità nel 2021.

È necessario, inoltre, che nessun componente il nucleo:

- possieda autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, comma 1, D.lgs. 171/2005);
- benefici del Reddito di Cittadinanza;
- benefici del Reddito di Emergenza

Pertanto l'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:

- a) l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Reddito di cittadinanza, non abbia presentato domanda;
- b) l'istante è stato ammesso al Reddito di cittadinanza.

Deroghe

In deroga ai requisiti di accesso di cui al presente articolo, l'ammissione al REIS può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del Reddito di Cittadinanza, con importi fino a 100 euro mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, così come indicato al Punto 2 di questo avviso.

Soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza con minori, la soglia per accedere al REIS di cui sopra, è incrementata di euro 100 per ogni figlio minore.

Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in euro 455,00, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

Nel caso in cui all'atto della redazione delle graduatorie, non vi sia ancora certezza in merito alla quota di sussidio Rdc spettante al beneficiario, Il Comune inserirà comunque il beneficiario in graduatoria accantonando le risorse fino agli esiti dell'istruttoria Rdc.



2.1 - Ordine di priorità degli aventi diritto alla misura

Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi mensili del REIS 2021/2022 sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo, secondo quanto indicato nella seguente tabella di priorità:

Importo mensile da corrispondere in funzione del valore ISEE				
Numero componenti	ISEE euro 0- 3.000 <u>Priorità 1</u>	ISEE euro 3.001-6.000 <u>Priorità 2</u>	ISEE euro 6.001-9.360 <u>Priorità 3</u>	ISEE euro 9.360-12.000 <u>Priorità 4</u>
1	275,00	225,00	140,00	90,00
2	350,00	300,00	215,00	165,00
3	425,00	375,00	290,00	240,00
4 e superiori a 4	455,00	405,00	320,00	270,00

2.2 Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

- 2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 2.3 famiglie composte da una o più persone over 50, con figli a carico disoccupati;
- 2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

Art. 3 – Progetti personalizzati di inclusione.

L'effettiva erogazione del beneficio è condizionata all'adesione al "Progetto di Inclusione attiva" così come stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà redatto durante la fase di presa in carico da parte del servizio sociale professionale di riferimento, in collaborazione con le strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, formazione e istruzione.



Allegato alla det. N. 413 del 16.09.2021

Il Progetto di inclusione sociale coinvolge tutti i membri del nucleo familiare; è finalizzato all'emancipazione dell'individuo in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica. L'inserimento dei destinatari REIS in Progetti d'inclusione attiva potrà essere attivato con altre Misure a valere su risorse di fonte regionale, nazionale e comunitaria.

Pertanto, In ordine di graduatoria, come sopra definita, i nuclei familiari saranno convocati dal Servizio Sociale Professionale per la definizione del Progetto di inclusione attiva, fatte salve le deroghe sotto definite.

Il progetto di inclusione attiva deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico.

La durata dei Progetti di inclusione non è vincolata a quella dell'erogazione del sussidio monetario. Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale. Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS. Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, è l'ASPAL a definire il Patto di servizio.

In caso di mancata accettazione del Progetto di Inclusione attiva, si procederà con la revoca di ammissione al beneficio. Sono "esonerati" alla adesione ad un percorso di inclusione attiva:

1. le famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90 %;
2. famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/1992 e dalla L.R. n. 20 / 1997.

Art. 4 Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione compilate unicamente sul modulo predisposto dal Comune di LULA, debitamente sottoscritte e accompagnate da copia di documento di identità in corso di validità e indirizzate ai Servizi Sociali, dovranno pervenire a mezzo posta o presentate direttamente a mano **all'Ufficio Protocollo** del Comune di Lula – Via dei Mille 11 entro e non oltre le ore 12.30 del **22.10.2021**.

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati (pena l'esclusione):

1. copia documento d'identità in corso di validità del richiedente;
2. copia attestazione ISEE 2021;
3. la ricevuta di presentazione di domanda Reddito di Cittadinanza;
4. la ricevuta di esito negativo o decadenza del Reddito di Cittadinanza;
5. se percettore di Reddito di Cittadinanza, autodichiarazione relativa all'importo mensile percepito;
6. eventuale altra documentazione ritenuta utile per la valutazione della domanda (invalidità civile, legge 104/92 ecc).

Il Comune procederà con le verifiche di competenza, rispetto ai requisiti dichiarati in sede di domanda.



Allegato alla det. N. 413 del 16.09.2021

Chi avesse la necessità di essere assistito nella compilazione della domanda oppure avesse la necessità di chiarimenti e/o informazioni, può rivolgersi, negli orari di apertura al pubblico, ai seguenti referenti:

- Ass. Sociale Dott.ssa Maria Laura Ruiu nelle giornate di mercoledì e giovedì dalle 10.30 alle 12.30;

Potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di scadenza del bando.

Art. 5 - Motivi di esclusione

Sono esclusi dal programma:

- Coloro che non possiedono i requisiti alla data di scadenza del bando;
- Coloro che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445;
- Coloro che non comunichino al Servizio Sociale variazioni di requisiti che hanno rilevanza sul presente programma;
- Coloro che presentino la domanda oltre i termini stabiliti o presentino domanda incompleta, ovvero non corredata dalla documentazione;
- Coloro che non adempiano, in maniera appropriata agli impegni, sottoscritti dal beneficiario nel "patto di inclusione", ovvero "nel progetto d'inclusione attiva".
- Attestazione ISEE con omissioni/diffformità.

Art. 6 - Sospensione e Revoca del beneficio

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare. Si procederà con la revoca immediata del contributo a coloro che:

- a) Omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente Bando.
- b) Interrompano senza alcun giustificato motivo, il Progetto di inclusione sociale, così come definito in accordo con l'Equipe Multidisciplinare e con il Servizio Sociale Comunale;
- c) Reiterino comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto;
- d) Facciano un uso distorto del contributo economico.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

Non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. L'accertamento della finalizzazione dei sussidi economici al consumo patologico comporta l'immediata revoca del beneficio.

Fatte salve le deroghe di cui al Punto 2 di questo avviso, qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante la fruizione della Misura regionale, diventi beneficiario del Reddito di Cittadinanza, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e Rdc) i sussidi REIS percepiti dovranno essere immediatamente restituiti al Comune erogatore.



Il contributo potrà essere revocato nel caso emerga il venir meno delle condizioni di bisogno che lo ha determinato.

Art.7 Graduatoria di ammissione

La graduatoria di ammissione sarà definita sulla base delle priorità definite al Punto 2 del presente Bando per tutte le istanze pervenute nei termini definiti, per cui sono stati positivamente verificati tutti i requisiti di ammissione. La graduatoria sarà resa pubblica, con la sola indicazione del numero di protocollo dell'istanza, della fascia di priorità, del parametro di graduazione (ISEE, ed eventuale ISR), della somma mensile REIS "assegnabile". Si procederà con l'erogazione del contributo in favore delle famiglie beneficiarie, per ordine di graduatoria, nei limiti delle somme disponibili da parte del Comune.

Art.8 Ricorsi

Avverso il provvedimento adottato dall'Ente è ammesso ricorso entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria, ai sensi della L.241/90. Qualora entro detti termini non pervengano ricorsi, la graduatoria assumerà carattere definitivo.

Art. 9 Trattamento dei dati

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali, strumentali o connesse al presente procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati. I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali, strumentali o connesse al presente procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati. Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

Art. 10 Esito del procedimento

Dell'esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di Lula all'indirizzo www.comune.lula.nu.it mediante pubblicazione della graduatoria nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR 2018 (Nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. n. 196/03.

La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Art. 11

Controlli e sanzioni

Il Comune procederà con le verifiche di competenza, anche a campione e avvalendosi della collaborazione di INPS, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e altri Uffici Pubblici competenti (art.71 del D.P.R. n.455/2000).



Allegato alla det. N. 413 del 16.09.2021

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'Amministrazione comunale potrà agire per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Le verifiche riguarderanno anche l'effettivo rispetto dei progetti di sostegno e i risultati conseguiti.

Art.12 Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento a quanto approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna con la Deliberazione n. 48/22 del 29.11.2019 ed il relativo allegato.

Art. 13 Pubblicità

Il presente Avviso viene affisso all'Albo Pretorio On Line ed è altresì reperibile assieme alla modulistica, presso l'Ufficio Protocollo (referente Calzedda Antonietta) e sul sito web del Comune all'indirizzo <https://comune.lula.nu.it/>.

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel bando è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali, Assistente Sociale Dott.ssa Maria Laura Ruiu, contattando il seguente recapito telefonico: 0784/417900 o scrivendo alla e-mail: servizisociali@comune.lula.nu.it

Lula, 17.09.2021

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Salvatorina Boe